

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 501

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CODIGNOLA, BANFI, VIGNOLA, IANNELLI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 ottobre 1968 (Stampato n. 23)

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione
di amnistia e di indulto

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 ottobre 1968*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche e sindacali:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati preveduti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -, 419 - limitatamente al reato di devastazione - e 423 del codice penale;

c) reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

d) reati di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47;

e) delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di tre circostanze aggravanti — anche se queste determinano la pena in maniera autonoma — salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;

d) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.

ART. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi dal 1° ottobre 1966 al 27 giugno 1968.

ART. 4.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi, complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto dei precedenti penali.

ART. 5.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per i reati di cui all'articolo 1, in misura non superiore a due anni

per le pene detentive, e per l'intera pena pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore a mesi sei.

ART. 6.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto non si concede per i reati di cui al precedente articolo 1, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati dichiarati, con sentenza irrevocabile, delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

ART. 7.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia ed indulto per i reati di cui alla lettera c) del precedente articolo 1 commessi a causa od in occasione di agitazioni e manifestazioni connesse al disastro del Vajont anche anteriormente al 1° ottobre 1966 e fino al 27 giugno 1968.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto di cui al precedente comma valgono le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.